

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 158 DEL 22.11.2017

OGGETTO: Servizio di Consulenza e Brokeraggio assicurativo – mesi 12 da 11/12/2017 a 10/06/2019 . – SMARTCIG NUM Z6420BBE9A - Affidamento diretto.

IL DIRIGENTE

Visto l'atto del Consiglio n. 83/187 del 28/11/2011 relativo allo Statuto camerale;

Visti gli artt. 26 e 27 dello Statuto camerale relativi alle funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti;

Visto l'atto del Consiglio n. 108/341 del 20/12/2016 con cui è stato approvato il preventivo economico per l'anno 2017, nonché il successivo atto del Consiglio n. 111.348 del 27/07/2017 con il quale si è provveduto all'aggiornamento del preventivo stesso;

Vista la Determinazione del Segretario Generale n. 1 del 12/01/2017 con la quale si è provveduto all'assegnazione dei budget direzionale 2017 ai Dirigenti e successivi aggiornamenti;

Preso atto della programmazione delle forniture e dei servizi per il corrente anno 2017 che, limitatamente all'Area servizi amministrativi studi anagrafe e tutela del mercato – è stata adottata con Determina n. 43 del 15/02/2017 della Dirigente della stessa Area;

Viste le disposizioni contenute nella **Legge 190, in vigore dal 28 novembre 2012**, che ha imposto alle P.A, ivi incluse le Camere di Commercio, l'adozione entro il 31 gennaio di ogni anno del primo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;

Vista la delibera di Giunta n. 9/44 del 23/10/2013 con cui è stato varato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e nel cui ambito sono state individuate le misure obbligatorie e facoltative prevedendo come obbligatorie la formazione, la rotazione del personale, il codice di comportamento e la trasparenza;

Viste le disposizioni di cui all'art. 54 del DPR 254/2005 relativo alla stipula e alle modalità di esecuzione dei contratti;

Preso atto del **D.Lsg n. 50 del 18/04/2016** relativo all’*Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*” **in vigore dal 19/4/2016**;

Visto il Decreto **n. 56 del 19/4/2017** correttivo del nuovo codice degli appalti;

Visto, in particolare, l’art. 36 comma 2 lett. A) del suddetto Decreto Legislativo - nella versione aggiornata - ai sensi del quale -- le stazioni appaltanti, per gli appalti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 c.1, 34 e 42, possono procedere “mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”;

Preso atto che, a norma dell’art. 36 comma 7 del Decreto stesso, “*L’ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici*”, e che “*Fino all’adozione di dette linee guida, si applica l’articolo 216, comma 9.*”

Vista la **Linea Guida ANAC n. 4 Approvata dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016** “*Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi d operatori economici*”

Visto l’art. 95 comma 4 lett. C) del Decreto, a norma del quale può essere adottato il criterio del prezzo più basso, tra l’altro, anche nel caso di “*servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo*”;

Visto l’art. 31 comma 1 dello stesso Decreto, il quale prevede, per ogni singola procedura di affidamento, la nomina di un responsabile unico del procedimento;

Vista la Legge 124/2015 concernente “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” nonché il **D.Lgs. 219/2016 recante la riforma del Sistema Camerale**, con specifico riguardo all’ipotesi di accorpamento della Camera di Commercio di Viterbo con quella di Rieti, già deliberata dal Consiglio camerale il 7 dicembre scorso;

Visto il Decreto per la riforma ed il riordino delle Camere di Commercio **del 08/08/2017**, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, e pubblicato nella **G.U. n. 219 del 19/09/2017**, con il quale è stata formalizzata l’istituzione della nuova Camera di Commercio Viterbo – Rieti ed in particolare l’art. 2, a norma del quale “le nuove camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di cui all’allegato b) sono costituite a decorrere dalla data di

insediamento del nuovo consiglio camerale nominato ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni”;

Visto l'art. 3 del medesimo decreto, ai sensi del quale *“le nuove camere di commercio subentrano nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, che afferiscono alle preesistenti relative camere di commercio”* ed il successivo art. 8 comma 1, ai sensi del quale *“con successivi eventuali provvedimenti adottati con la medesima procedura del presente decreto sono ulteriormente disciplinati, ove occorra, criteri e modalità per la successione nei rapporti giuridici esistenti”*;

Visto che è in itinere l'atto del Commissario ad Acta per l'istituzione di un tavolo di lavoro per la valutazione di tutti adempimenti amministrativi da porre in essere in vista dell'accorpamento delle CCIAA di Viterbo e di Rieti;

Considerato che, nella more della piena attuazione dell'accorpamento delle Camere di Rieti e Viterbo, si rende necessario comunque garantire la continuità di esecuzione di lavori, forniture e servizi – funzionali alla piena operatività degli uffici camerali rispettando il principio di economicità ed efficienza;

Visto il proprio precedente provvedimento **n. 337 del 27/10/2014** con cui è stato disposto di aggiudicare definitivamente il **“Servizio di Consulenza e Brokeraggio assicurativo – triennio 2014-2017 – SMART CIG n. ZC40F3FCA5”** alla società **“G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE SPA”** con sede in Via Angelo Bargoni, 8 – 00153 ROMA – pec: gbsspa@legalmail.it (in piena accettazione delle offerte pervenute ed acquisite agli atti con prot. n. 0021558 del 09.06.2014 senza oneri a carico della Camera di Commercio e con previsione di provvigioni offerte: RCA: 6% - Polizze diverse da RCA: 12%- ad esclusivo carico delle compagnie assicurative);

Preso atto che il contratto camerale per **Servizio di Consulenza e Brokeraggio assicurativo SMART CIG n. ZC40F3FCA5 - in coerenza con la sottoscrizione dello stesso - è inteso per il periodo 11.12.2014 – 10.12.2017**;

Preso atto del proprio precedente provvedimento **n. 22 del 01/02/2017** con cui è stato disposto di prendere formalmente atto –della intervenuta modifica soggettiva comunicata all'Ente con nota **acquisita al Prot. 517 del 17/01/2017** – conseguente al conferimento di ramo d'azienda – di cui all'atto del notaio Daria Zappone di Roma – rep. 5505 racc. 2757, del 9 gennaio 2017 autorizzando la Soc. GBSAPRI Spa - C.F./ P.I.V.A. 12079170150 PEC: , BROKER@LEGALMAIL.IT – al subentro nel contratto per il “Servizio di Consulenza e Brokeraggio assicurativo – periodo 11.12.2014 – 10.12.2017– SMART CIG n. ZC40F3FCA5” in sostituzione dell'attuale aggiudicatario Soc. G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE SPA” con sede in Via Angelo Bargoni, 8 – 00153 ROMA – pec: gbsspa@legalmail.it che nella stessa ha conferito ramo

Preso atto dell'approssimarsi della scadenza del contratto in argomento al prossimo 10 dicembre c.a. e della necessità di dover prevedere l'avvio di una nuova procedura;

Considerato, inoltre, che l'avvio della nuova procedura di cui sopra lederebbe il legittimo interesse del nuovo soggetto aggiudicatario a poter sottoscrivere un contratto di una durata tale da garantirgli un utile congruo, anche alla luce del principio di proporzionalità degli affidamenti, sancito dall'art. 30 comma 1 del D.lgs. 50/2016;

Valutata, comunque, l'opportunità di non assumere - impegni contrattuali a lungo termine;

Considerato che il costo complessivo annuo per premi assicurativi corrisposti – ad oggi – dall'Ente camerale per le polizze in essere – e sotto riportate - ammonta ad **€ 26.774,21 - di cui € 599,00 per le 2 polizze RCA - e che l'importo dei conguagli premio per l'anno 2016 , per le 3 (tre) polizze non RC Kasko, Infortuni e RCTO ammonta ad € 3.256,08) per un totale complessivo di € 30.030,29**

Compagnia	Ramo	Effetto	Scadenza	Premio Annuo LORDO
Unipolsai	kasko dipendenti in missione	31/12/2016	31/12/2017	€ 8.500,00
Unipolsai	Incendio	31/12/2016	31/12/2017	€ 3.822,95
Unipolsai	Furto	31/12/2016	31/12/2017	€ 2.115,00
Unipolsai	Cumulativa Infortuni	31/12/2016	31/12/2017	€ 2.024,96
Generali	RCTO	31/12/2016	31/12/2017	€ 3.500,00
Lloyd's	RC Patrimoniale	31/01/2017	31/01/2018	€ 5.231,30
<u>MedioRischi - Lloyd's Correspondent</u>	RC MEDIAZIONE	25/3/2017	31/12/2017	€ 981,00
UNIPOLASSITUSCIA	RC Auto	31/12/2016	31/12/2017	€ 570,00
UNIPOLASSITUSCIA	RCA Vespa	09/09/2017	09/09/2018	€ 29,00
				Tot. 26.774,21

Preso atto che per la stima del presente affidamento si è tenuto conto dell'importo complessivo delle provvigioni annue spettanti al broker in virtù dell'attuale contratto di brokeraggio — e che ammontano a complessivi € 3.567,6948 — articolate come segue —:

€ 35.94 (6% su polizze RCA)

€ 3.531,7548 (12% su polizze NO RCA comprensivo del conguaglio premi)

Preso atto che il contratto in argomento non prevede alcuna spesa in capo all'Ente Camerale e considerata, comunque, **l'entità annua contrattuale - stimata - di complessivi € 3.600,00 (arrotondando per eccesso il citato compenso annuo di € 3.567,6948 già calcolato sui premi lordi attuali delle polizze in essere)** ed **ampiamente inferiore alle soglie** di rilevanza comunitaria ex art. 35 D.Lgs. 50/2016;;

Visto l'art. 7 comma 2 del Decreto n. 52 del 07/05/2012, convertito nella Legge n. 94 del 06/07/2012, il quale stabilisce che *"Fermi restando gli obblighi previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328"*;

Considerato, tuttavia, che la **Legge n. 208 del 28/12/2015 ("Legge di Stabilità 2015")**, all'art. 1 comma 502, stabilisce quanto segue: *"Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure"*;

Preso atto che da ricerche eseguite sul MEPA in data 12/09/2017, come risulta da documentazione acquisita agli atti- risulta attivo il bando "Servizi" nell'ambito delle cui categorie **non sono rinvenibili Servizi di Brokeraggio o assicurativi**;

Valutata pertanto la legittimità di poter individuare - previa acquisizione di disponibilità a non modificare alcuna condizione contrattuale - **un affidamento diretto del Servizio di Consulenza e Brokeraggio assicurativo – ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A) D.Lgs. 50/2016 -; all'attuale Broker GBSAPRI Spa –per_** un periodo di 12 (dodici) mesi 11/12/2017 – 10/12/2018 **riservandosi**, comunque, fin d'ora, **il diritto di recedere** anticipatamente dal contratto qualora l'accorpamento con la Camera di Rieti dovesse perfezionarsi prima della scadenza contrattuale - con connesso obbligo di attivare nuove procedure di affidamenti che tengano conto del nuovo soggetto giuridico;;

Preso atto che, in accordo con la sottoscritta – il Provveditore con nota PEC prot.. 14946 del 12/09/2017 - agli atti istruttori – ha inviato alla GBSApri Spa una richiesta di disponibilità a proseguire nel servizio per un ulteriore anno;

Atteso che il Broker con nota acquisita prot.15095 del 14/09/2017 – agli atti istruttori - ha manifestato ***"la più ampia disponibilità a garantire la continuità del servizio in oggetto alle attuali condizioni"*** rendendo noto **di essere attualmente aggiudicatario di analogo incarico per la CCIAA di Rieti in scadenza al 30/08/2019;**

Preso atto dell'autodichiarazione sull'assenza di cause di esclusione recapitata da GBSApri Spa con mail del 13/11/2017 – acquisita al prot.19147 del 14/11/17 – agli atti istruttori - ;

Considerato che il **"broker"**, è un mediatore, professionista esperto del ramo assicurativo e che il contratto di mediazione assicurativa per la gestione di servizi assicurativi, per la stazione appaltante, **si configura senza oneri**, nei limiti di quanto previsto dagli artt. 1755 e 1766 c.c. in quanto le provvigioni ed i rimborsi spese sono posti a carico delle compagnie assicurative con le quali vengono stipulati i relativi contratti;

Preso atto che *alla luce delle disposizioni di cui agli artt. 106 e 107 del D.Lgs 209 del 7.9.2005* - l'attività di intermediazione assicurativa è un'attività a titolo oneroso esercitata professionalmente sotto il controllo dell'Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni ISVASS e presuppone, ex art. 109, l'iscrizione nel registro unico elettronico (R.U.I.);

Considerato che l'attuale broker **GBSAPRI Spa** nell'espletamento dei propri compiti contrattuali, ad oggi, ha dimostrato notevole professionalità garantendo all'Ente Camerale, nell'esercizio dell'attività ampia e soddisfacente collaborazione anche nel suggerire soluzioni valide al conseguimento di condizioni assicurative competitive e sicuramente vantaggiose, oltre al pieno e preciso rispetto dei termini contrattuali nonché dei termini di volta in volta concordati per qualsiasi adempimenti/incarico richiesto allo stesso;

Ritenuto, per quanto sopra esposto ed anche per maggiore coerenza con l'analogo contratto che il Broker ha in corso con la consorella di Rieti, di **poter affidare** direttamente alla suddetta GBSAPRI SPA il Servizio di Consulenza e Brokeraggio assicurativo **per un periodo di mesi 18 dal 10/12/2017 al 10/06/2019 per un importo complessivo stimato di € 5.400,00;**

Visto l'art. 80 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, il quale stabilisce i requisiti generali per la partecipazione alle procedure di appalto;

Visto l'art. 36 comma 5 del medesimo Decreto Legislativo, a norma del quale, nel caso di contratti sotto soglia, *“Ai fini dell'aggiudicazione, nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), le stazioni appaltanti verificano esclusivamente i requisiti di carattere generale mediante consultazione della Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81.”;*

Preso atto, quindi, che, alla luce delle norme sopra citate, l'Ufficio Provveditorato ha già avviato, nei confronti della Soc. GBSAPRI SPA le **verifiche del possesso dei requisiti** – come da documentazione agli atti istruttori – ivi compresa la verifica dell'iscrizione nel registro unico elettronico (R.U.I.);

Visto, inoltre, l'art. 108 comma 1 lett. C) del D.lgs. 50/2016, a norma del quale le stazioni appaltanti risolvono il contratto se *“l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1” ed il successivo comma 5 del medesimo art. 108 “Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.”;*

Preso atto della Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 96/ del 16/12/2013 – e considerato che i preventivi/offerte/quotazioni accettati dalla CCIAA per la sottoscrizione di contratti con scrittura privata - rientrano tra le categorie di documenti previsti dall'art. 2 della Tabella Allegata al DPR 642 del 26/10/1972 – in sede di accettazione degli stessi - la documentazione ad esso inerente sarà assoggettata ad imposta di bollo – da intendersi a carico del soggetto affidatario della fornitura/servizio/lavoro nella misura di € 16,00 per foglio (4 pagine) ;

Considerato che per quanto afferisce l' imposta di bollo si è preso atto del disposto dell'articolo 34 DPR 29 settembre 1973, n. 601, recante la disciplina delle agevolazioni tributarie il quale prevede che per gli atti di cui all'articolo 16 della citata legge n. 1216 e per le assicurazioni r.c. auto di cui alla legge n. 990 del 19691 le imposte di bollo e registro sono comprese nell'imposta sulle assicurazioni"

Preso atto che per effetto della suddetta disposizione l'imposta di bollo è compenetrata nell'imposta sulle assicurazioni nelle fondamentali fasi che caratterizzano il rapporto sinallagmatico fra assicuratore e contraente, cioè a dire nelle fasi dell'acquisizione, gestione ed esecuzione del contratto assicurativo;

Considerato che il principio della compenetrazione, oltre che al premio di assicurazione, si estende, dunque, alle ricevute, alle quietanze e ad ogni altro atto posto in essere fra assicuratore ed assicurati, fra assicuratore ed altro assicuratore e fra assicuratore e suoi intermediari e collaboratori, a riprova del fatto che il legislatore ha inteso evitare ogni formalità a carico delle parti contraenti che non fosse il mero assolvimento dell'imposta all'atto del pagamento del premio

Visto l'art. 29 comma 1 del D.lgs. n. n. 50 del 18/04/2016, in base al quale tutti gli atti relativi alle procedure di affidamento devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e considerato che tale norma prevede, inoltre, la pubblicazione, entro 2 gg. successivi all'adozione, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali;

Preso atto che, in base al comma 2 della medesima norma, gli atti del procedimento devono essere, altresì, pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, e rilevato, al riguardo, che il SITARL – con mail del 7/02/2017– ha fatto richiamo al Comunicato del Presidente del 17 marzo 2015, al punto 7, alla luce del quale, per affidamenti di importo inferiore ad € 40.000, è da ritenersi al momento, la pubblicazione sul sito della stazione appaltante sezione Trasparenza;

Di ritenere sufficiente la pubblicazione – ai sensi dell'art. 29 comma 1 D.Lgs. 50/2016 - sul sito della stazione appaltante sezione Trasparenza - per affidamenti di importo inferiore ad € 40.000 nella more di ulteriori indicazioni dal Sitarl o dall'Anac-;

Preso, altresì, atto del disposto dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e della determinazione n. 8 del 18/11/2010 dell'AVCP, in base alle quali per ogni affidamento si ravvisa l'obbligo di preventiva acquisizione del CIG e/o del CUP – da citare poi in ogni tipo di documentazione successiva - nonché, ai fini della tracciabilità, l'acquisizione - da parte del soggetto affidatario e in relazione allo specifico affidamento - degli estremi del c/c dedicato, delle generalità e del codice fiscale del legale rappresentante, o della persona dallo stesso delegata, abilitato operare su detto c/c;

Vista la deliberazione dell'A.V.C.P. Delibera.n. 1377 del 21 dicembre 2016 relativa all'Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno

2017, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2017), , la quale, con riguardo all'art. 2 "Entità della contribuzione", ha stabilito, per le procedure con importi a base di gara pari o superiori ad € 40.000,00 ed inferiori ad € 150.000,00, un contributo, a carico delle sole stazioni appaltanti, di € 30,00;

Considerato che per tale affidamento non si prevede il versamento di alcuna contribuzione ed acquisito per l'esiguo importo di € 5.400,00, lo SMARTCIG NUM Z6420BBE9A, gestibile con procedura semplificata;

Ritenuto inoltre necessario apportare alle condizioni contrattuali incluse nel precedente capitolato generale, alcune modifiche non sostanziali alla luce delle novità che, rispetto al D.Lgs. 163/2006, sono ora previste dal D. Lgs. 50/2016- come di seguito si riportano:

- a) A norma di quanto previsto dall'art. 93, comma 1, ultimo capoverso e dal successivo art. 103 comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; circa la facoltà per la Stazione appaltante di non richiedere alcuna **garanzia provvisoria o definitiva** per affidamenti diretti fino ad € 40 mila ex art. 36, comma 2 lett. a) – si ritiene opportuno, stante la nota affidabilità della ditta Secur Impianti Srl – **non esigere dalla stessa alcuna garanzia.**
- b) in tema di **subappalto** – definitivamente vietato dal previgente contratto- a norma dell'art. 105 . D.Lgs. 50/2016 è inserita la previsione di possibile subappalto entro il 30% del per cento dell'importo contrattuale complessivo del servizio;
- c) in tema di **risoluzione** alcune modifiche per coerenza con le disposizioni di cui all'art. art. 108, comma 1, lett. c) e comma 2 del D.Lgs. 50/2016;

Vista l'istruttoria curata dal Provveditore Roberta Di Pastena Responsabile del procedimento;
Valutata la non sussistenza di situazioni di incompatibilità o di conflitto di interesse con l'affidatario in argomento che non ha reso necessaria l'astensione del funzionario istruttore o del responsabile nella procedura in argomento – ai sensi dell'art. 7 DPR 62 DEL 16/04/2013;

DETERMINA

Di nominare, ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il Provveditore Roberta Di Pastena quale Responsabile delle procedure e dell'esecuzione del contratto in argomento;
Di affidare – *ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A) del D.lgs. 50/2016* - alla **Soc. GBSAPRI Spa** - con sede legale in Via Nomentana, 183 -00161 Roma - **C.F./ P.I.V.A. 12079170150** **PEC:** , **BROKER@LEGALMAIL.IT**- il "*Servizio di Consulenza e Brokeraggio assicurativo per il periodo dal **11/12/2017 – 10/06/2019**- SMARTCIG NUM Z6420BBE9A*", - per il valore complessivo stimato di **€ 5.400,00** - senza oneri a carico della Camera di commercio ed **in coerenza con la disponibilità manifestata dalla stessa con nota prot. n. 15095 del 14/09/2017 di mantenere inalterate le condizioni contrattuali del precedente analogo contratto SMART CIG n. ZC40F3FCA5 in scadenza al 10.12.2017, ivi incluse le provvigioni ad esclusivo carico delle compagnie assicurative - di seguito indicate:**

- RCA: 6%

- Polizze diverse da RCA: 12% .

Di dare atto che la verifica dei requisiti nei confronti della suddetta Società è stata già avviata;

Di dare mandato all'Ufficio Provveditorato di predisporre gli atti e la documentazione necessaria per la sottoscrizione del nuovo contratto SMARTCIG NUM Z6420BBE9A in

argomento con la Soc. GBSAPRI Spa – previa acquisizione del c/c dedicato e dei soggetti abilitati ad operare a norma dell'art. 3 legge 136/2010 - che dovrà ricalcare le attuali condizioni del contratto in scadenza, fatta eccezione per quanto segue:

- 1) Acquisizione del nominativo di uno degli Amministratori muniti di rappresentanza che firmerà il contratto per conto della GBSAPRI Spa;
- 2) Acquisizione di una nuova Polizza RC contro i rischi di responsabilità professionale verso terzi della Impresa nonché dei suoi dipendenti e/o collaboratori, anche occasionali, con polizza assicurativa di massimale non inferiore a quello disposto dall'ISVAP, da richiedere alla GBSAPRI Spa con l'impegno a tenere in essere detta polizza, o altra equivalente, per tutta la durata dell'incarico (art. 4 del contratto);
- 3) **Sostituzione del termine “raccomandata a.r.” con “nota PEC”;**
- 4) **Riserva di recesso anticipato da parte dell'Ente (*citato in premessa e da inserire all'art. 6 del contratto “ RISOLUZIONE DEL CONTRATTO”*) qualora l'accorpamento con la Camera di Rieti dovesse perfezionarsi prima della scadenza contrattuale del 10/06/2019;**
- 5) **Modifiche non sostanziali al previgente contratto - alla luce delle novità che, rispetto al D.Lgs. 163/2006, sono ora previste dal D. Lgs. 50/2016- che di seguito si riportano:**
 - a) Decisione di **non esigere** alcuna **garanzia definitiva**–, stante la nota affidabilità della GBSApri Spa (*a norma dell'art. 93, comma 1, ultimo capoverso e dal successivo art. 103 comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.*) . Svincolo della cauzione costituita per il precedente contratto su richiesta espressa da formularsi alla Camera di commercio;
 - b) Previsione di possibilità di **subappalto** – precedentemente vietato - entro il 30% dell'importo contrattuale complessivo del servizio inserita la previsione di (a norma dell'art. 105 . D.Lgs. 50/2016);
 - c) Modifiche in tema di **risoluzione** (*in coerenza con art. 108, commi 1, lett. c) e comma 2 del D.Lgs. 50/2016*),

- Di ritenere sufficiente - ai fini dell'art. 29, D.Lgs. 50/2016 la pubblicazione del presente provvedimento solo sul camerale sezione Trasparenza — *alla luce dei chiarimenti forniti dal Sitarl con mail del 7/02/2017 che ha fatto richiamo al Comunicato del Presidente del 17 marzo 2015, di cui al punto 7, ed ha fornito, in tal senso, indicazione per affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,*

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Federica Ghitarrari)

"Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i."